

**COMUNE di Porto Valtravaglia  
(Provincia di Varese)**

\*\*\*\*\*

**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEL  
SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA  
COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE  
PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2022**

Approvato con deliberazione di consiglio Comunale n\_\_ del 16.11.2017

### **Art. 1 — OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Formano oggetto della presente concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, regolamentati dal D.L.vo n. 507/93 e s.m.i., nonché il servizio di pubbliche affissioni del Comune di Porto Valtravaglia (VA).

Per la gestione del servizio il Concessionario è tenuto a conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

### **Art. 2 — DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione regolata dal presente Capitolato ha la durata di anni 5 (cinque) decorrenti dal 1° Gennaio 2018 e fino al 31 Dicembre 2022. E' ammessa la ripetizione del servizio se prevista da norme di legge. La concessione si intenderà risolta di pieno diritto e senza alcun risarcimento qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative comportanti l'abolizione dell'istituto della concessione stessa; mentre se fossero emanate disposizioni che dovessero variarne i presupposti, le condizioni saranno rivedute in accordo fra le parti.

### **Art. 3 — REQUISITI**

Sono ammesse a partecipare alla gara le imprese che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al bando di gara, risultano:

- Iscritte all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi nonché di altre entrate dei comuni e delle province, di cui all'art. 53, comma 1, del DL.vo 15/12/1997 n. 446 e Decreto Ministeriale 11 settembre 2000 n. 289 nella sezione prevista dall'art. 6.

Ai fini dell'individuazione dei requisiti minimi dei soggetti ammessi a partecipare alla procedura aperta per l'affidamento della concessione, si specifica che il Comune di Porto Valtravaglia appartiene alla V (quinta) classe, così come previsto dall'art. 2 D.Lgs. 15-11-1993, n° 507, e successive modifiche ed integrazioni.

Per la gestione del servizio di cui trattasi è pertanto richiesta l'iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

### **Art. 4 — PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

La gara si svolgerà mediante procedura di affidamento diretto ed il conferimento della concessione avverrà con il criterio della migliore offerta sul canone fisso annuo netto posto a base di gara pari a Euro 1.650,00

### **Art. 5 CANONE FISSO**

Per la gestione dei servizi in oggetto della presente concessione il Concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un canone annuo netto fisso, quale risulterà dall'espletamento della gara.

La differenza tra gettito lordo conseguito e canone fisso costituirà il corrispettivo attraverso il quale il concessionario risulterà compensato del servizio prestato accollandosi tutte le spese di gestione, senza ulteriori oneri a carico del Comune.

In caso di modifica della disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e/o del diritto sulle pubbliche affissioni, che comporti una variazione — in aumento o in diminuzione - superiore al 10% del gettito annuo, il canone fisso offerto e convenuto in sede di gara deve essere adeguato in misura proporzionale al maggiore o minore introito.

#### **Art. 6 — VERSAMENTI DEL CANONE**

Il Concessionario ha l'obbligo di versare alla Tesoreria Comunale l'ammontare del canone convenuto a scadenze trimestrali posticipate entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza di ogni trimestre. Per il ritardato versamento di quanto dovuto, al Concessionario saranno applicati sugli importi non versati gli interessi di legge al saggio legale vigente tempo per tempo anche mediante ricorso alle procedure previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n° 639.

#### **Art. 7 — CAUZIONE**

A garanzia della soddisfazione delle obbligazioni economiche contrattuali nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il Concessionario del servizio è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a prestare una cauzione definitiva costituita a norma della legge n.348 del 10.06.1982, il cui ammontare deve essere pari ad una trimestralità del canone fisso annuo convenuto.

Qualora la cauzione venga costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la stessa deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune, inoltre deve prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile.

La cauzione sarà svincolata alla scadenza della concessione, dopo che il Comune avrà accertato che il Concessionario del servizio abbia assolto a tutti i suoi obblighi.

La cauzione deve essere mantenuta integra per tutta la durata della concessione.

Il Comune ha facoltà di procedere ad esecuzione sulla cauzione in caso di mancato versamento delle somme dovute dal Concessionario, utilizzando il procedimento previsto dal regio decreto 14 aprile 1910, n° 639.

Ove la società concessionaria fosse in possesso di certificazione UNI ENISO 9001 ai sensi dell'art 40, comma 7 del Dl. n.163 del 12/04/2006, l'importo della cauzione da prestare di cui al 1° cpv del presente articolo sarà ridotto del 50%.

#### **Art. 8 — OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI**

Il Concessionario è obbligato ad osservare, oltre alle norme del presente Capitolato, tutte le disposizioni di legge concernenti la materia delle affissioni e della pubblicità, in particolare: D.lgs. 15 novembre 1993, n° 507, e sue successive modifiche ed integrazioni;

Decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n° 289.

Il Concessionario è tenuto inoltre ad osservare le disposizioni contenute nel Regolamento comunale di applicazione dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle affissioni, nel Regolamento Comunale per la disciplina delle Entrate, nonché nella Legge 27 luglio 2000, n° 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

Al Comune è riservata la competenza per i provvedimenti avverso le esposizioni pubblicitarie abusive o che deturpano la bellezza paesaggistica.

Sugli edifici aventi caratteristiche storiche o in quelli designati dal Comune a proprio insindacabile giudizio, non potranno apporsi né affissioni né pubblicità di alcun genere.

#### **Art. 9 — ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e mezzi che si rendessero necessari a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Il Concessionario organizzerà il servizio a propria discrezione, con l'osservanza di tutte le disposizioni regolamentari e di legge in materia.

In particolare, il Concessionario deve:

- provvedere a sue spese all'assunzione del personale in numero sufficiente ad assicurare servizio efficiente;

- provvedere, a richiesta dell'Amministrazione comunale, alla sostituzione del personale che non fosse ritenuto idoneo al buon funzionamento del servizio.

Nell'espletamento del servizio il Concessionario può agire per mezzo di rappresentante munito di procura e che non versi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 9 del Decreto Ministeriale 11 settembre 2000 n° 289.

La nomina del personale da adibire alla gestione spetta al Concessionario, nel rispetto di tutte le norme di legge in vigore, ed in conformità al contratto sindacale di categoria.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra il Concessionario ed il personale assunto, né alcun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune stesso.

#### **Art. 10 — RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO**

Dal giorno dell'effettivo inizio della gestione il Concessionario assumerà l'intera responsabilità del servizio quale subentrato al Comune in tutti gli obblighi, diritti e privilegi previsti dalle disposizioni in vigore, dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta e dal Regolamento comunale sulle entrate tributarie, come determinato ai sensi del precedente art. 2, ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. Il Concessionario è civilmente e personalmente responsabile dei suoi agenti e commessi, egli quindi solleva il Comune da ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia civile che penale, dipendente dall'esercizio della concessione.

Al Concessionario spettano inoltre le attribuzioni del funzionario responsabile di cui all'art. 11 del D.Lgs. 507/1993 e da quanto previsto dai regolamenti comunali, in ordine alla funzione ed ai poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta e del diritto.

#### **Art. 11 — PERSONALE**

Tutto il personale agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del Concessionario e dovrà, comunque, essere di gradimento dell'Amministrazione che, per comprovati motivi, può chiederne la sostituzione.

Nei rapporti con il pubblico dovranno essere usati modi cortesi e le richieste soddisfatte con la maggior sollecitudine possibile.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario ed i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione comunale se non previsto da disposizioni di legge.

#### **Art. 12 — MODALITÀ DELLE RISCOSSIONI**

Le riscossioni dell'imposta e, in ogni caso, la gestione del servizio, devono farsi unicamente in base agli appositi regolamenti comunali e alle tariffe approvate dall'amministrazione comunale nel rispetto del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.

Le tariffe ed il Regolamento adottati dalla Giunta/Consiglio comunale devono essere esposti nei locali dell'ufficio allo scopo di facilitarne la consultazione da parte del pubblico.

#### **Art. 13 — MODALITÀ DI VERSAMENTO**

Il versamento dell'imposta e del diritto deve essere effettuato al Concessionario, direttamente, ovvero mediante versamento in conto corrente postale, ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 507/1993.

#### **Art. 14 — STAMPATI E BOLLETTARI**

Il Concessionario deve farsi carico di predisporre e dotare a proprie spese la gestione di tutti gli stampati registri, bollettari, e quanto altro necessario all'espletamento del servizio ivi compreso l'obbligo di predisporre e fornire i modelli di dichiarazione da mettere a disposizione degli interessati.

I bollettari utilizzati ai fini delle operazioni di esazione consentite o autorizzate dal Comune, dovranno essere annotati in apposito registro di carico e scarico ed opportunamente vidimati.

Per esigenze meccanografiche il concessionario potrà eseguire presso sedi centrali o periferiche la elaborazione di tutti gli atti utilizzando la necessaria modulistica continua.

Detta modulistica, se soggetta a vidimazione, potrà essere vidimata in uno dei modi previsti dalle vigenti norme in materia fiscale e, comunque, sottoposta a controllo a carico degli organi Amministrativi Comunali.

#### **Art. 15 — CONSERVAZIONE ATTI**

I bollettari dovranno essere consegnati al Comune alla fine di ogni anno unitamente ai rendiconti contabili per gli opportuni controlli e conservazione nell'archivio comunale.

I suddetti bollettari e la relativa documentazione, verrà conservata, a norma delle vigenti disposizioni, per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data dell'ultima operazione.

#### **Art. 16 — MANUTENZIONE E RIORDINO DEGLI IMPIANTI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Il Concessionario per tutta la durata della concessione e a decorrere dalla data di stipulazione del contratto, prende in consegna dal Comune di Porto Valtravaglia, gli impianti delle affissioni pubbliche esistenti.

Il Concessionario, provvede a propria cura e spese, all'effettuazione della manutenzione ordinaria, straordinaria e alla sostituzione degli impianti, secondo quanto richiesto dal Comune ed in conformità alle norme regolamentari previste dall'Ente stesso.

Il Concessionario dovrà inoltre garantire la regolare manutenzione e decoro degli attuali **n.18** impianti per le Pubbliche Affissioni e per la Pubblicità, provvedendo gratuitamente alla sostituzione di quelli che risultassero logori ed obsoleti ed eventualmente provvedere, qualora l'Amministrazione ne rilevasse la necessità, all'installazione gratuita di ulteriori nuovi impianti in lamiera con relativa palificazione, opportunamente protette contro la corrosione.

L'accettazione di quanto richiesto dal presente articolo dovrà essere confermata specificatamente nell'offerta presentata in fase di gara.

Qualora il numero degli impianti siti sul territorio comunale risultasse inferiore ai minimi di legge previsti dall'art. 18, comma 3, del D.Lgs.507/93, il Concessionario è tenuto all'installazione di nuovi impianti.

#### **Art. 17 — CONSEGNA DEGLI IMPIANTI AL TERMINE DELLA CONCESSIONE**

Al termine del contratto di concessione, il Concessionario è tenuto a consegnare al Comune tutti gli impianti delle pubbliche affissioni, in piena efficienza e manutenzione, tanto se facenti parte della dotazione iniziale, quanto se installati durante il periodo della concessione. Tutti gli impianti eventualmente posti in opera passeranno nella proprietà e disponibilità comunale.

Il passaggio è da intendersi a titolo gratuito nel caso di raggiunta scadenza del contratto di concessione. Qualora il contratto terminasse anticipatamente rispetto alla naturale scadenza, l'Amministrazione Comunale riconoscerà al Concessionario i ratei di ammortamento degli impianti non ancora maturati.

#### **Art. 18 — SERVIZIO AFFISSIONI**

Le affissioni dovranno essere eseguite negli appositi spazi presenti sul territorio comunale, esclusivamente dal Concessionario attraverso il proprio personale incaricato.

Le affissioni dovranno essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.

Nessuna affissione potrà essere eseguita direttamente da terzi senza la preventiva autorizzazione del

concessionario, subordinata peraltro, al versamento anticipato dei diritti.

Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi verso gli utenti.

Il Concessionario si impegna a provvedere a proprie spese a tutte le affissioni dei manifesti comunali e delle altre autorità, la cui affissione è obbligatoria ai sensi dell'art. 21 del D.L.vo 507/93.

#### **Art. 19 — RESPONSABILITA' VERSO TERZI**

Il Concessionario terrà completamente sollevata indenne l'Amministrazione e gli organi comunali da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza di servizio verso i committenti, sia, in genere, per qualunque causa dipendente dall'assunta concessione, semprechè connessa agli obblighi riguardanti la concessione stessa.

A tal fine il Concessionario è tenuto a stipulare, prima della firma del contratto, apposita polizza per responsabilità civile derivante dall'espletamento del servizio con compagnia assicurativa, producendo copia del contratto al Comune. Tra le garanzie prestate deve essere espressamente richiamata la RC per danni da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciale ed artigianali. L'eventuale importo di franchigia e/o scoperti previsti dalla polizza restano a carico del Concessionario.

#### **Art. 20 - RICORSI**

Fermo restando la procedura contenziosa vigente in ordine alle opposizioni avverso gli accertamenti o gli atti emessi a carico dei contribuenti, il concessionario dovrà fornire chiarimenti su eventuali esposti concernenti la gestione del servizio. La legittimazione a stare in giudizio, in relazione alle controversie riguardanti la materia del presente contratto (Imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni) spetta al Concessionario.

#### **Art. 21 — RETTIFICHE E ACCERTAMENTI D'UFFICIO**

Il Concessionario procederà alle rettifiche ed agli accertamenti d'ufficio notificando formali atti nei modi e nei tempi previsti dall'art. 10 del D.L.vo 507/1993 e s.m.i.

#### **Art 22 — ESENZIONI — RIDUZIONI**

Il Concessionario non potrà esentare alcuno dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità o dei diritti, nè accordare riduzioni se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dal Regolamento comunale.

**Art 23 — SUBAPPALTO — CESSIONE** Non è consentita la cessione del contratto di concessione né il subappalto.

#### **Art. 24 — DECADENZA-SOSPENSIONE**

1. Il Concessionario incorre nella decadenza dalla gestione per i seguenti motivi:

- a) per la cancellazione dall'albo (art. 11 D.M. 289/2000);
- b) per non aver iniziato il servizio alla data fissata;
- c) per inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento, dal Capitolato d'oneri e dal Contratto;
- d) per non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
- e) per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione;
- f) fallimento
- g) sospensione e/o abbandono dal servizio
- h) inadempienza degli obblighi assicurativi per il personale dipendente

2. Resta stabilito che l'appalto si intende risolto ipso-jure, senza obbligo di pagamento da parte del Comune di alcuna indennità, qualora, nel frattempo, nuovi provvedimenti legislativi dovessero abolire l'oggetto dell'appalto o sottrarre ai Comuni la relativa gestione.

3. Il Concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni di cui al D.Lgs. 507/1993 e sue successive modifiche, al fine di assicurare la regolarità della gestione. La loro mancata

osservanza costituisce, previa contestazione, motivo di sospensione d'ufficio da parte del Ministro delle Finanze dell'iscrizione all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997, per il periodo in cui detta situazione perduri.

La sospensione dell'iscrizione nell' Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97 avviene per le ragioni indicate nell'art. 12 del D.M. 289/2000.

La decadenza o la sospensione dell'iscrizione nell'Albo può essere richiesta dall'Ente locale interessato o, d'ufficio, dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze (art. 13 comma 2 e art. 12 comma 2 del D.M. 289/2000).

4. Il Concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento, liquidazione e riscossione: allo scopo il Dirigente preposto diffida il Concessionario decaduto a non effettuare alcuna ulteriore attività inerente il servizio e procede all'immediata acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.

5. La cancellazione e la sospensione dall'Albo e la decadenza dalle gestioni non attribuiscono al gestore alcun diritto ad indennizzi, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

#### **Art. 25 ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE**

E' fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Il Concessionario dovrà comunque e in ogni caso consegnare al Comune o al concessionario subentrato gli atti insoluti, o in corso di formalizzazione per il proseguimento degli atti medesimi, delegandolo, ove nel caso, al recupero di crediti afferenti il contratto scaduto.

Il Concessionario è tenuto a trasferire al Comune o direttamente al nuovo concessionario, all'atto della scadenza della concessione, l'archivio dei contribuenti e, comunque, ogni dato e notizia e documento che non sia tenuto a custodire presso di lui per espressa previsione di legge.

#### **Art. 26 — ACCESSO AGLI UFFICI — ESAME ATTI**

Il Responsabile del Servizio o altro funzionario all'uopo delegato dallo stesso, avrà sempre libero accesso negli uffici e potrà esaminare gli atti di gestione per conoscere l'andamento della medesima o specifiche risultanze.

E' fatto obbligo al Concessionario fornire al Comune tutti i dati ed elementi statistici che saranno richiesti.

#### **Art. 27 — PENALITA'**

Fatto salvo quanto previsto all'art. 24 (Decadenza) sono previste le seguenti penalità:

- per tutti i casi non contemplati nel presente capitolato, di negligenza nell'esecuzione del servizio, di inosservanza degli obblighi previsti dal capitolato stesso e dai Regolamenti, di mancato rispetto degli impegni assunti in sede di gara, verrà applicata una penale variabile a seconda della gravità da € 50,00 a € 500,00.

Il concessionario deve provvedere al pagamento delle penalità comminate entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. Qualora il concessionario, nel termine suddetto, non provveda al pagamento, il Comune procede al prelievo dalla cauzione di un importo equivalente alle penalità comminate e non pagate.

Le sanzioni saranno applicate con semplice notifica scritta, denunciante il fatto accertato, senza altro provvedimento amministrativo legale, viste le controdeduzioni del Concessionario.

In caso di reiterate violazioni si procederà alla risoluzione del contratto.

### **Art. 28 — CONTROVERSIE**

Le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra Comune e concessionario sull'applicazione del presente capitolato, sia durante il periodo di concessione che al termine della medesima, esperito un tentativo di bonaria definizione entro 90 giorni dalla contestazione, sarà devoluta al giudice ordinario.

Il foro competente è il TAR Lombardia sede di Milano.

Per quanto non disposto dal presente capitolato d'oneri, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile.

### **Art. 29 - SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di concessione disciplinato dal presente capitolato, compresa la tassa annuale di concessione governativa, sono a carico del concessionario.

### **Art. 30 — VIGILANZA**

Il Concessionario deve inviare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il capitolato d'oneri ed il contratto relativo alla gestione affidata in concessione entro 30 giorni dalla sua stipulazione, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.Lgs. 15.11.1993, n° 507. Il Concessionario è tenuto inoltre ad ottemperare a qualunque disposizione in materia dal Ministero delle Finanze in attuazione del D.L.vo n. 507/93 e s.m.i.

### **Art. 31 — ISTITUZIONE DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario, per tutta la durata della Concessione, deve assicurare idonea informazione ai contribuenti circa l'ubicazione dei propri uffici sul territorio comunale e/o provinciale, gli orari di apertura al pubblico, recapiti telefonici ed indirizzi di posta elettronica e posta elettronica certificata.

Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Comunale di Porto Valtravaglia.

Il Comune di Porto Valtravaglia elegge il proprio domicilio in Piazza Imbarcadero n. 12.

Il Concessionario si obbliga a produrre elevati standard qualitativi al fine di offrire un servizio all'utenza che soddisfi sempre la domanda intesa come richiesta di spazi destinati alle affissioni di informazioni relativamente alle tariffe dei diritti di pubbliche affissioni e dell'imposta di pubblicità.

### **Art. 32 — GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI**

E' fatto obbligo al concessionario di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina in materia stabilita dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche ed integrazioni.

Il concessionario del servizio assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati ex art. 29 della sopra citata normativa.

### **Art. 33 - NORME GENERALI**

Nessuna clausola contrattuale o prestazione aggiuntiva, in contrasto al presente capitolato avrà efficacia se non deliberata dall'organo competente, previa comunicazione scritta al Concessionario che potrà chiedere la revisione delle condizioni che hanno formato oggetto della concessione in appalto ove aggravanti gli obblighi di capitolato.

Il Comune ha facoltà di avvalersi, previa rinegoziazione delle condizioni contrattuali, del concessionario del servizio di liquidazione accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, anche per la gestione di altre entrate tributarie e patrimoniali.



**Art. 34 — DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto dal presente capitolato, sono richiamate tutte le norme di legge di cui al capo I del D.Lgs. 15.11.1993, n° 507, e successive modifiche, quelle del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, al D.M. 289/2000, nonché a tutte le altre norme vigenti in materia o che nel corso del contratto di concessione dovessero essere promulgate.



.....

## INDICE

- Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE**
- Art. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE**
- Art. 3 - REQUISITI**
- Art. 4 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**
- Art. 5 - CANONE FISSO**
- Art. 6 - VERSAMENTI DEL CANONE**
- Art. 7 - CAUZIONE**
- Art. 8 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI**
- Art. 9 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**
- Art. 10 - RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO**
- Art. 11 - PERSONALE**
- Art. 12- MODALITA' DELLE RISCOSSIONI**
- Art. 13 - MODALITA' DI VERSAMENTO**
- Art. 14 - STAMPATI E BOLLETTARI**
- Art. 15 - CONSERVAZIONE ATTI**
- Art. 16 - MANUTENZIONE E RIORDINO DEGLI IMPIANTI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**
- Art. 17 - CONSEGNA DEGLI IMPIANTI AL TERMINE DELLA CONCESSIONE**
- Art. 18 - SERVIZIO AFFISSIONI**
- Art. 19 RESPONSABILITA' VERSO TERZI**
- Art. 20 - RICORSI**
- Art. 21 - RETTIFICHE E ACCERTAMENTI D'UFFICIO**
- Art. 22 - ESENZIONI - RIDUZIONI**
- Art. 23 - SUBAPPALTO - CESSIONE**
- Art. 24 - DECADENZA-SOSPENSIONE**
- Art. 25 ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE**
- Art. 26 - ACCESSO AGLI UFFICI - ESAME ATTI**
- Art. 27 - PENALITA'**
- Art. 28 - CONTROVERSIE**
- Art. 29 - SPESE CONTRATTUALI**
- Art. 30 - VIGILANZA**
- Art. 31- ISTITUZIONE DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO**
- Art. 32 - GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI**
- Art. 33 - NORME GENERALI**
- Art. 34- DISPOSIZIONI FINALI**

